Pas. 243/2021



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XIV fallimentare

Oggetto: nuove disposizioni in merito alle dichiarazioni di cui al D. Lgs. N. 54/2018

Premessa

A seguito dell'entrata in vigore del D. Igs n. 58/2017, che ha introdotto nel sistema alcune nuove tipologie di incompatibilità relative al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, nonché al commissario giudiziale ed al liquidatore delle procedure di concordato preventivo, al gestore di cui all'art. 7 e al liquidatore di cui all'art. 14 quinquies l. n. 3/2012, la sezione ha emanato due circolari, rispettivamente in data 3.7.2018 e 8.10.2018, che sulla base di tale normativa e delle indicazioni del Presidente della Corte d'appello, hanno regolato le modalità con le quali i curatori, i commissari giudiziali, i liquidatori e i coadiutori dovevano effettuare dette dichiarazioni.

Con nota in data 22.2.2021, tuttavia, il Presidente della Corte d'appello ha reso le seguenti nuove e diverse indicazioni:

-il Tribunale dovrà trasmettere alla Corte d'appello solamente le dichiarazioni positive d'incompatibilità rese dai curatori, commissari giudiziali, liquidatori e coadiutori rispetto ai magistrati dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha conferito l'incarico;

- -il Tribunale dovrà trasmettere alla Corte d'appello solamente le dichiarazioni positive rese dai curatori, commissari giudiziali, liquidatori e coadiutori rispetto ai magistrati del distretto della Corte d'appello di Roma;
- -la trasmissione dovrà avvenire con apposito protocollo riservato;
- -in attesa che i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia diano attuazione al sistema informatizzato relativo a dette dichiarazioni, le dichiarazioni negative rese dai curatori, commissari giudiziali, liquidatori e coadiutori potranno essere depositate in unico modulo contenente l'accettazione dell'incarico, trasmesso alla cancelleria a mezzo SIECIC.

A seguito di tali nuove disposizioni s'impone la modifica delle circolari emesse in data 3.7.2018 e 8.10.2018, che devono quindi ritenersi revocate con l'emanazione della presente nuova circolare, diretta a regolare tali adempimenti, in linea con le prescrizioni sopra richiamate.

I curatori, commissari giudiziali, liquidatori e coadiutori, con l'atto di accettazione dell'incarico da trasmettersi telematicamente in un unico modulo, dovranno dichiarare:

- a) di **non essere** stato interdetto né inabilitato né dichiarato fallito né condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- di non essere mai stato alle dipendenze e di non aver mai prestato la sua opera professionale a favore della ditta fallita, di non essersi ingerito nell'impresa e di non aver con i componenti della stessa rapporti di parentela o di affinità;
- c) che **non sussiste** alcuna causa d'incompatibilità di cui all'art. 28 l.f., così come modificato dal D. Lgs. n. 54/2018;
- d) che **non esistono** in capo ad esso rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con <u>magistrati giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello</u> nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento.

Nel caso in cui sussistano situazioni d'incompatibilità di cui ai punti a), b) e c) che precedono, le relative dichiarazioni dovranno essere inviate telematicamente via SIECIC (eventualmente in uno con la mancata accettazione dell'incarico), considerando che dette situazioni incidono direttamente sulla procedura e devono risultare agli atti.

Nel caso in cui invece sussistano rapporti di cui al punto d), i curatori, commissari giudiziali, liquidatori e coadiutori dovranno depositare in cancelleria:

- a) la dichiarazione telematica via SIECIC di accettazione e non incompatibilità di cui ai punti a), b) e c);
- b) una separata dichiarazione cartacea contenente la dichiarazione positiva di cui al punto d).

La cancelleria provvederà a trasmettere alla Corte d'appello, con cadenza semestrale ad inizio e dopo il 30 giugno di ogni anno, solamente la stampa estratta da SIECIC <u>delle dichiarazioni positive d'incompatibilità di cui al punto</u> c) e <u>le dichiarazioni depositate in modalità cartacea</u> di cui al punto d) che precede, con apposito protocollo riservato.

Tutto ciò premesso

si dispone

1.

Che i curatori, commissari giudiziali, liquidatori e coadiutori, con l'atto di accettazione dell'incarico, da trasmettersi telematicamente in un unico modulo, dovranno dichiarare:

- a)di **non essere** stato interdetto né inabilitato né dichiarato fallito né condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b)di **non essere mai stato** alle dipendenze e di non aver mai prestato la sua opera professionale a favore della ditta fallita, di non essersi ingerito nell'impresa e di non aver con i componenti della stessa rapporti di parentela o di affinità;
- c)che **non sussiste** alcuna causa d'incompatibilità di cui all'art. 28 l.f., così come modificato dal D. Lgs. n. 54/2018;
- d)che **non esistono** in capo ad esso rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con <u>magistrati giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello</u> nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento;

2.

che nel caso in cui sussistano situazioni d'incompatibilità di cui ai punti a), b) e c) che precedono, i curatori, commissari giudiziali, liquidatori e coadiutori le relative dichiarazioni

dovranno essere inviate telematicamente via SIECIC (eventualmente in uno con la mancata accettazione dell'incarico);

che nel caso in cui invece <u>sussistano rapporti di cui al punto d</u>) i curatori, commissari giudiziali, liquidatori e coadiutori depositino in cancelleria:

- a) la dichiarazione telematica via SIECIC di accettazione e non incompatibilità di cui ai punti a), b) e c);
- b) una separata dichiarazione cartacea contenente la dichiarazione positiva di cui al punto d).

4.

3.

che la cancelleria provveda a trasmettere alla Corte d'appello, con cadenza semestrale ad inizio e dopo il 30 giugno di ogni anno, solamente la stampa estratta da SIECIC <u>delle dichiarazioni positive</u> d'incompatibilità e <u>le dichiarazioni depositate in modalità cartacea</u> di cui al punto che precede, con apposito protocollo riservato.

Si trasmetta al Presidente del Tribunale, si trasmetta via PEC ai professionisti nominati e si pubblichi sul sito.

Roma, -5 MAR. 2021



IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XIV – Fallimentare

Fallimento n. ...anno...

Curatore ...

ACCETTAZIONE NOMINA

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

(da inviare in via telematica)

il sottoscrittoco
Studio inVia PiazzaTelefono
FaxPEC
nominato Curatore / Commissario giudiziale / Liquidatore giudiziale
in data
G.D. Dott.
COMUNICA
di accettare l'incarico.
Visto l'art. 28 L.F.
DICHIARA:
- di non essere stato interdetto né inabilitato né dichiarato fallito né condannato ad una pena che
importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- di non essere mai stato alle dipendenze e di non aver mai prestato la sua opera professionale a
favore della ditta fallita, di non essersi ingerito nell'impresa e di non aver con i componenti della
stessa rapporti di parentela o di affinità;
- che non sussiste alcuna causa d'incompatibilità di cui all'art. 28 l.f. così come modificato dal D.
Lgs. n. 54/2018;
- che non sussistono in capo ad esso rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai
sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo
grado o frequentazione assidua con magistrati giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di
appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento.
Roma lì

Il Curatore - Il Commissario - Il Liquidatore



IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XIV – Fallimentare

Fallimento n. ...anno...

Curatore ...

ACCETTAZIONE NOMINA

(da inviare in via telematica)

Ill.mo Signor Giudice Delegato,
il sottoscrittoco
Studio inVia PiazzaTelefon
FaxPEC
nominato Curatore / Commissario giudiziale / Liquidatore giudiziale
in data
G.D. Dott.
COMUNICA
di accettare l'incarico.
Visto l'art. 28 L.F.
DICHIARA:
- di non essere stato interdetto né inabilitato né dichiarato fallito né condannato ad una pena che
importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- di non essere mai stato alle dipendenze e di non aver mai prestato la sua opera professionale a
favore della ditta fallita, di non essersi ingerito nell'impresa e di non aver con i componenti della
stessa rapporti di parentela o di affinità;
che non sussiste alcuna causa d'incompatibilità di cui all'art. 28 l.f. così come modificato dal D.
Lgs. n. 54/2018.
DICHIARA ALTRESI'
Di avere formulato dichiarazione cartacea relativamente alla dichiarazione di cui all'art. 35,
comma 1, punto 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Roma li



IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XIV - Fallimentare

DICHIARAZIONE POSITIVA DEL CURATORE

(nonché di commissario giudiziale e di liquidatore giudiziale) (ex art. 28 Legge Fallimentare e 35 c. 2 e 4 del D.lgs159/2011)

Procedura N

(da depositare in formato cartaceo)

		Giudice Delegato					
		do	tt	***************************************			
		•					
Il sottoscritt	0	***************************************	***************	cc	on Stu	ndi	
in	Via	~~~~~~	*******	Telefono	. Dit	T(T)	
Email	***************************************	.PEC			***************	·•••	
nominato Cur	atore/Commissario	giudiziale/Li	quidatore	giudiziale	in (data	
***************************************	G.D. Dot	t	************		************		
Ai sensi dell'art. 3	5 comma 2 ed art.	35 comma 4 bis	del d.lgs 15	9/2011 modifi	cato con d	las	
54/2018					outo com u	.1g	
	•	DICHIARA					
che sussiste con il	Dott.	• .		monistrat	1		
requirente, in servi	zio presso il seguen	te ufficio giudizia:	rio	magistrati	o giudicant	e o	
facente parte del d							
del codice delle lec	rai antimafia a dall	a appeno ai Rom	ia, ii seguent	e rapporto di	cui all'art.	35	
del codice delle leg	sgi animana e dene	misure di preve	nzione, di ci	ii al decreto	legislativo	6	
settembre 2011, n	•						
				*			
•							
					,		
Roma lì	•			·			